



*Consiglio Regionale della Campania*

*Il Presidente*

**Alla Consulta di Garanzia Statutaria  
della Regione Campania**

**SEDE**

Gentile Presidente,

desidero sottoporre alla Sua attenzione la problematica interpretativa, emersa nel corso delle ultime votazioni in aula e più precisamente se il Presidente di gruppo o cinque consiglieri che abbiano fatto richiesta, a norma di regolamento, di votazione per appello nominale, mediante dispositivo elettronico, debbano essere automaticamente conteggiati ai fini dell'eventuale e successiva verifica del numero legale, art. 71 del R.I..

La questione ha formato oggetto di un approfondito studio nel corso della precedente consiliatura nella quale è stato acquisito anche il parere della Giunta per il regolamento (n. 3 allegati).

Su tale interpretazione, che è stata finora seguita nei lavori d'aula ed in Commissione, vi sono perplessità da parte di alcuni consiglieri i quali ritengono che la richiesta di votazione per appello nominale, mediante dispositivo elettronico, ove il richiedente non partecipi al voto, lo escluda dal computo del numero legale nonostante la richiesta formulata.

*Cordialmente*

Rosa D'Amelio

*Rosa D'Amelio*



## Consiglio Regionale della Campania

### Verbale Commissione per il Regolamento Seduta del 21 marzo 2014

Il giorno 21 del mese di marzo dell'anno 2014 alle ore 15.00, nella sala "Caduti di Nassiriya" sita al 21° piano dell'ISOLA F13, a seguito di convocazione del Presidente, si è riunita la Commissione per il Regolamento presieduta dal Presidente : PAOLO ROMANO

Sono presenti i Consiglieri: MARINO A. (Lista Caldoro) – OLIVIERO (PSE) – IACOLARE B. (Uff.Pres.) – FOGLIA (NCD) – Valiante A. (Uff.Pres.) – Mucciolo (Uff.Pres.) – Nappi F.V. (Uff.Pres.) –

Assiste il Capo Dipartimento Segreteria Legislativa Dott. Carlo D'Orta

PRESIDENTE - Nel corso della seduta del Consiglio del 10 marzo 2014 è stata posta, da alcuni Consiglieri, la questione se sia corretto non considerare presenti ai fini del numero legale di votazione coloro che intervengono per dichiarazione di voto ma poi non partecipano materialmente alla votazione. Per rispondere occorre preliminarmente richiamare i principi regolamentari in materia di "numero legale" e di "quorum deliberativo" (o di maggioranza), che sono i seguenti:

- Quando il Consiglio vota, il numero legale è ordinariamente "presunto" (art. 71, comma 1, primo periodo).
- La Presidenza non è, perciò, obbligata a verificare l'esistenza del numero legale, anche se – per prassi parlamentare e consiliare consolidata - ha facoltà di disporre tale verifica quando ciò appaia opportuno in relazione alle effettive presenze al voto e alla delicatezza della questione. La Presidenza, però, procede senz'altro alla verifica del numero legale se ne fanno richiesta 5 Consiglieri o 2 Capigruppo (art. 71, comma 1, secondo periodo).
- Inoltre, l'unico tipo di votazione nella quale non si ha automatica verifica del numero legale è quello – ordinario e possibile quasi sempre, ma non sempre – della votazione per alzata di mano. Quando però, per espressa prescrizione del regolamento o perché ne viene fatta richiesta dal prescritto numero di Capigruppo o di Consiglieri, il Consiglio vota con votazione elettronica (nominale o segreta) la verifica del numero legale avviene automaticamente.

Ai fini del computo del "numero legale" la norma regolamentare di riferimento è l'articolo 72 che al comma 1 prevede " *Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la metà più uno dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvi i casi per i quali è prescritta*



## Consiglio Regionale della Campania

*una maggioranza speciali.*” La prima parte del comma quindi indica dunque il cosiddetto “numero legale”, mentre la seconda il cosiddetto “quorum deliberativo”.

La finalità di tutte queste norme è chiara: consentire al Consiglio di deliberare in modo più semplice e veloce (alzata di mano) ma assicurare anche, ogni volta che sia richiesto dai soggetti competenti o ritenuto comunque opportuno dalla Presidenza, che deliberazioni del Consiglio siano prese con la partecipazione effettiva di almeno la metà più uno dei componenti (ossia 31) e con la maggioranza di almeno la metà più uno dei votanti (quindi almeno 16 consiglieri). Stanti queste motivazioni e finalità delle norme regolamentari, appare lecito domandarsi se sia davvero possibile scindere l’atto materiale della dichiarazione di voto dalla effettiva partecipazione al voto. Come legittimare, infatti, la scissione tra una azione espressamente propedeutica alla espressione del voto (quale la dichiarazione di voto) e la successiva non partecipazione materiale al voto in ordine al quale si è espresso un orientamento (favorevole, contrario o di astensione)?

Tale scissione non appare in alcun modo né logica, né coerente con lo spirito delle norme regolamentari, che attraverso la verifica del numero legale mirano a garantire che le deliberazioni siano prese da un numero congruo di soggetti che abbiano effettivamente partecipato o almeno presenziato al dibattito. Viceversa, **la logica e lo spirito delle norme regolamentari sono tutelati soltanto se coloro che intervengono nel dibattito per dichiarazione di voto (favorevole, contrario o di astensione) sono poi automaticamente considerati come presenti ai fini del numero legale, anche qualora non partecipino materialmente alla votazione.** Non si tratta di una ricostruzione arbitraria o forzata. Al contrario, è una interpretazione tanto logica da essere consolidata sin dagli anni '80 presso il Parlamento, e da essere stata solennemente ribadita e motivata nella seduta del 24 febbraio 1999 della Camera dei Deputati dall’allora Presidente della Camera Luciano Violante, che così allora si esprese: *“Debbono essere comunque considerati presenti i deputati che siano intervenuti per dichiarazione di voto, alla luce del fatto che la fase di votazione, nella quale è compreso lo svolgimento di dichiarazioni di voto, costituisce una unità inscindibile sotto l’aspetto logico e giuridico”*.

Tale interpretazione - che consente di contemperare le diverse esigenze: tutela della facoltà del singolo di non concorrere in alcun modo alla deliberazione e garanzia dell’ordinato svolgimento dei lavori assembleari - ben può trovare applicazione anche per la Assemblea regionale della Campania.



## *Consiglio Regionale della Campania*

Pertanto d'ora in poi questa Presidenza - ogni qual volta ciò si renderà necessario per constatare la sussistenza del numero legale - computerà nel numero legale, in aggiunta ai votanti effettivi, anche coloro che avranno fatto dichiarazione di voto (favorevole, contrario o astenuto) anche senza poi partecipare materialmente alla votazione.

PRESIDENTE - La seduta è tolta.

I lavori terminano alle ore 15.15

La Commissione per il Regolamento all'unanimità concorda.

Del che è verbale.

IL CAPO DIPARTIMENTO SEGRETERIA LEGISLATIVA

Dott. Carlo D'Orta

IL PRESIDENTE

Paolo Romano

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**Servizio Resoconti**

*Resoconto Integrale*

*VIII Legislatura*

*25 gennaio 2008*

non hanno pagato la tassa sui rifiuti? E allora, signor Presidente, signori assessori, colleghi consiglieri, la nostra mozione è un atto dovuto. Lo dobbiamo non solo e soltanto ai nostri elettori ma a tutti i cittadini che rivendicano giustamente il diritto alla salute, ad un ambiente salubre, ad un futuro. Ed è in questo senso, terrei a precisare, che oggi Forza Italia è presente in aula compatta. Noi, d'altro canto siamo qui compatti e determinati. Andremo sino in fondo e voteremo a favore la mozione di sfiducia nei suoi confronti, signor Presidente, nei confronti della sua Giunta e di un centrosinistra che dai cittadini della Campania ha solo saputo pretendere e prendere. Grazie

**PRESIDENTE:** Caputo sull'ordine dei lavori.

**CAPUTO:** I Popolari UDEUR, anche questa mattina nella Conferenza dei Capigruppo hanno rappresentato l'opportunità di rinviare il Consiglio Regionale di oggi, in considerazione degli ultimi accadimenti che hanno interessato tre consiglieri regionali del gruppo. Ritenevamo opportuno e legittimo il rinvio di pochi giorni, e ciò, oltre che per sensibilità politica nei confronti dei colleghi, tra cui per altro vi è la massima carica istituzionale del Consiglio Regionale, anche perché, a nostro avviso in questo momento, l'assemblea non è costituita nel suo plenum. Stigmatizziamo l'atteggiamento assunto dalla forze politiche che non hanno consentito il rinvio della discussione a cui avremmo voluto, invece, apportare il nostro contributo. Nel rimarcare il netto dissenso, letto il presente documento, il gruppo dei Popolari UDEUR si allontanerà dall'aula.

**PRESIDENTE:** Vorrei pregare il gruppo dell'Udeur, dato che è stata posta in discussione la validità dell'assemblea riguardo al numero, di ascoltare la dichiarazione della Presidenza, perché la seduta è valida e l'assemblea è valida. La validità delle sedute, che riguarda il numero legale, e delle deliberazioni, quorum di maggioranza del Consiglio, è disciplinato dall'Articolo 29 dello Statuto Regionale e dell'art. 41 del Regolamento del Consiglio. Per

il numero legale, ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto "è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica" per la validità di qualsiasi deliberazione. La verifica di tal numero legale non è obbligatoria, l'articolo 41 del Regolamento del Consiglio precisa infatti, che "il numero legale è presunto" e che si può procedere alla verifica del numero legale "prima di ciascuna votazione ove ve ne sia fatta richiesta da cinque consiglieri". Va anche segnalato che per talune particolari deliberazioni, la verifica del numero legale è imposta automaticamente: deliberazione da effettuare per appello nominale per espressa disposizione dello statuto o del regolamento, deliberazione per le quali è imposta una maggioranza assoluta o qualificata. Sempre l'articolo 29 dello statuto precisa che le deliberazioni sono prese "a maggioranza dei presenti", tranne i casi in cui lo statuto ed il regolamento del Consiglio, prevedono una maggioranza speciale. Per esempio il quorum speciale della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica è prescritto per la revisione dello statuto articolo 70.1 e per l'approvazione della mozione di revoca Presidente della Giunta articolo 36.1 statuto, identico il quorum speciale previsto dall'articolo 126.2 Costituzione per l'approvazione della mozione di sfiducia al Presidente della Giunta. Pertanto si ricava che l'assenza volontaria o dovuta forza maggiore di uno o più componenti del Consiglio, non incide sulla validità delle sedute e delle deliberazioni, a meno che a seguito di richiesta, non sia verificata la mancanza del numero legale. Ciò deriva innanzitutto dai richiamati articoli 29 dello statuto e 41 del regolamento, ma è anche confermato indirettamente da altre disposizioni. L'articolo 19 del regolamento del consiglio, disciplina le assenze dalle sedute giustificate e non, implicitamente ammettendo che possono aversi regolari sedute anche con consiglieri assenti; l'articolo 15 comma 4 bis, terzo periodo della legge n. 55 / 1990 nel disciplinare

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**Servizio Resoconti**

*Resoconto Integrale*

*VIII Legislatura*

*25 gennaio 2008*

i casi di sospensione di diritto di componenti delle Giunte o dei Consigli regionali a seguito di provvedimenti giurisdizionali o privativi della libertà personale, stabilisce che: *“nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum maggioranza qualificata”*; l'articolo 126 comma 3° ultimo periodo della Costituzione nel disporre l'effetto dello *“scioglimento del Consiglio in conseguenza delle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio”*, implicitamente fa intendere che al di fuori di questo caso l'attività del Consiglio, anche nel non plenum dei componenti è legittima e consentita. Continuiamo il dibattito.

**SENA:** Presidente, il collega D'Ercole nell'illustrare la mozione ha fatto riferimento ad alcune mie dichiarazioni in conferenza dei capigruppo, in ordine all'ammissibilità sostanziale della mozione. Oggi parlerò su questo tema, senza divagazioni per confermare questa opinione, per due motivi: uno, perché siamo abituati come partito a misurarci con le difficoltà, ad individuare le proposte e le soluzioni per quanto difficili. La situazione, per chi ha interesse al dibattito, è oggettivamente difficile, complicata, drammatica non perché lo dica la mozione o qualche esagitata interpretazione della mozione, ma perché lo dicono e lo vedono i cittadini, perché è stata stigmatizzata e rilevata da tutte le più alte cariche del Governo e dello Stato. La situazione è difficile e complicata, perché sulla difficoltà si sono innescati le strumentalizzazioni politiche anche a livello nazionale, anche quando si parla di problemi generali. Fa comodo a forze politiche come la Lega parlare della Campania, ma perché sono fiorite strumentalizzazioni a tutti i livelli mediatiche, strumentalizzazioni non contro il Presidente della Giunta, perché probabilmente rispetto al fenomeno sarebbe poca cosa, ma contro il territorio, contro la Campania, contro l'identità, contro il modo di

essere dei cittadini campani. Quindi è un peccato che la destra che, invece, sull'etnia ha detto cose interessanti, si sia accodata a questo modo di ragionare. Ma la mozione è inammissibile nella sostanza, e non perché non si voglia il dibattito, D'Ercole sa che nonostante queste considerazioni, io ho detto *“il dibattito lo facciamo, lo facciamo quando vogliamo”*. Mi dispiace che l'Udeur abbia sottolineato *“non hanno voluto il rinvio”*, noi eravamo pronti a farlo prima o dopo, non abbiamo posto nessuna difficoltà, né ad anticiparlo né a posticiparlo, per tener conto di legittime problematiche poste da un partito. Parliamo di inammissibilità, per come è scritta ed incentrata sul Commissariamento, ma quale Commissariamento! Infatti anche Sibilina poco fa ha parlato di 14 anni di Commissariamento, ma dei 14 anni di Commissariamento ce ne sono stati tre e mezzo del Presidente Bassolino per stare alla lettura della mozione, più o meno quanto è stato il Presidente Rastrelli, forse meno di altri Commissari. Vogliamo focalizzare il dibattito su quei tre anni, lo possiamo fare, perché molti sono stati i testimoni di quel dibattito in quest'aula e su quel dibattito gli atti parlano chiari. Se c'è stato un intransigente difensore delle scelte, anche contro quelle strumentalizzazioni, contro le infiltrazioni camorristiche quello è stato il Presidente Bassolino; io personalmente, insieme ad altri colleghi, l'ho trovato ripetute volte fuori da quest'aula a contrastare anche movimenti che nascevano dalla piazza, cari colleghi, perché era evidente che nel Presidente c'era la volontà di mandare avanti il progetto, il piano, per risolvere le questioni. Possiamo anche attardarci a discutere sul perché non si è riusciti, e lo faremo, probabilmente lo dovremmo fare tutti. Bassolino in quest'aula, in pubblico e sui giornali, ha avuto la forza di riconoscere anche al di là del suo stesso volere errori che ci sono stati. Ma di tutte le forze politiche, delle maggioranze che si sono susseguite in questi anni, di tutti i Commissari ne avessi trovato un



Consiglio Regionale della Campania

*Art. 48  
e sistema con - 11921  
del 18/2/17*

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0011915/1 Data: 17/07/2017 16:26  
Ufficio: DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' LEGISLATIVA  
Classifica:



Al Presidente del  
Consiglio regionale della Campania  
Rosa D'Amelio  
sede

Gentile Presidente in ordine a quanto richiesto dal Presidente Piscitelli con nota del 26 giugno 2017 prot. 168, acquisita a protocollo n. 10645 del 27 giugno 2017 si rappresenta che occorre preliminarmente richiamare i principi regolamentari in materia di "numero legale" e di "quorum deliberativo".

L'articolo 48 del regolamento interno del Consiglio regionale in tema, appunto, di validità delle deliberazioni nell'ambito delle procedure in Commissione, stabilisce, al comma 3, che il numero legale è presunto e prevede che il Presidente della Commissione accerti la sussistenza del numero legale solo prima delle votazioni, e ciò per garantire che le decisioni vengano assunte alla presenza della maggioranza dei componenti. Infatti le Commissioni (art.48 comma 2) deliberano a maggioranza semplice, computata secondo i criteri di cui al comma 1 e le modalità previste dall'articolo 107 che disciplinano le votazioni in aula.

Sempre all' articolo 48, ultimo periodo del comma 3, è previsto inoltre che durante la seduta, un Presidente di gruppo o almeno due consiglieri, possano chiedere la verifica del numero legale. E' del tutto logico che il richiedente la verifica del numero legale manifestando, con la richiesta, un espresso interesse a che la decisione venga assunta con i quorum regolamentari, ha dimostrato la propria volontà di partecipazione alla decisione e che quindi venga computato ai fini del calcolo del numero legale.



*Consiglio Regionale della Campania*

Tale interpretazione trova la sua ratio, oltre che nelle ragioni esposte, anche nell'esigenza di evitare facili attività ostruzionistiche è quella finora seguita nella prassi delle votazioni in aula e trova conforto anche nelle regole procedurali del Parlamento nazionale ove è espressamente codificata all'articolo 46 comma 6 del Regolamento della Camera ed all' articolo 108 comma 3 del Regolamento del Senato.

Il Direttore Generale Attività Legislativa  
Avv. Magda Fabbrocini

Il Dirigente dell'U.D. Assemblea  
Avv. Giuseppe Storti





*Consiglio Regionale della Campania*

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via Santa Lucia, n. 81  
NAPOLI

Al Presidente della II Commissione Consiliare  
Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U.D. Studi Legislativi e Servizio  
Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Disegno di legge “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo euro 14.575,23”  
Delibera di Giunta regionale n. 101 del 25 febbraio 2020. Reg. Gen. 780**

Ad iniziativa della Giunta Regionale Presidente Vincenzo De Luca e assessore Ettore Cinque  
Pervenuto via PEC e acquisito al protocollo il 26 febbraio 2020

**VISTI**

l’articolo 73, comma 4 del decreto legislativo 118/2011  
l’articolo 98 del Regolamento interno

**ASSEGNA**

il provvedimento in oggetto a:  
**II Commissione Consiliare Permanente per l’esame**

**IL PRESIDENTE**